

IL SISTEMA DI RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE NELL'ASSICURAZIONE INAIL

ALESSANDRA FILOTTRANO*

SOMMARIO

1. Introduzione. - **2.** La rivalutazione delle rendite nelle gestioni Industria e Agricoltura. - **3.** Esempio di rivalutazione delle retribuzioni al 1° luglio. - **4.** Esempio di rivalutazione delle retribuzioni al 1° gennaio. - **5.** Rivalutazione delle retribuzioni convenzionali del settore agricolo. - **6.** Rivalutazione del massimale retributivo per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima. - **7.** Determinazione delle nuove misure degli assegni per l'assistenza personale continuativa, dell'assegno una volta tanto in caso di morte e dell'assegno di incollocabilità. - **8.** Rivalutazione delle prestazioni del settore medici esposti a radiazioni ionizzanti. - **9.** Rivalutazione delle prestazioni del settore tecnici sanitari di radiologia medica. - **10.** Rivalutazione delle prestazioni dell'assicurazione infortuni in ambito domestico. - **11.** Riflessi economico finanziari del sistema di rivalutazione delle prestazioni.

1. Introduzione

Il sistema di rivalutazione delle rendite INAIL è basato (vedi art. 116 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni) sul parametro della retribuzione media giornaliera calcolato sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennità di temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e malattie professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso. Tale parametro base è fissato ogni anno, non oltre tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso di riferimento, elaborando le retribuzioni dei casi indennizzati in temporanea entro il 20 marzo dell'anno successivo a quello considerato per avere il dato consolidato. Se la retribuzione media giornaliera così ottenuta risulta incrementata in misura non inferiore al 10% rispetto a quella preceden-

* Attuario della Consulenza Statistico Attuariale, INAIL, Direzione Generale, Roma.

te utilizzata per la rivalutazione, si determina la condizione per effettuare la nuova rivalutazione a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello considerato. Inoltre, in base all'art. 11 del D.L. n. 38/2000, con effetto dall'anno 2000 a decorrere dal 1° luglio di ogni anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite INAIL è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente rilevata dall'ISTAT. Gli incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione minima retributiva non inferiore al 10% fissata dall'art. 20 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

2. La rivalutazione delle rendite nelle gestioni industria e agricoltura

Come già detto, le rendite sono strettamente connesse al salario effettivo percepito dall'infortunato nell'anno precedente l'infortunio ed al grado di inabilità riconosciuto qualora si tratti di rendite dirette; ovvero al salario ed al tipo di superstiti quando si tratta di rendite a superstiti. Comunque in ambedue i casi la retribuzione percepita dall'infortunato rappresenta la variabile fondamentale che condiziona la misura delle rendite: tale variabile risente in modo sensibile della svalutazione monetaria nell'arco degli anni. Per tale motivo il legislatore si è preoccupato di fissare periodicamente dei criteri di rivalutazione delle retribuzioni, sulle quali si calcolano le rendite, per evitare un deprezzamento delle stesse.

Il sistema di rivalutazione è stato recepito per la prima volta nel T.U. del 1965 e precisamente all'art. 116 per la gestione Industria e all'art. 234 per l'Agricoltura e anche se ci sono state delle modifiche nel corso degli anni esso rimane fondamentalmente inalterato nella logica di base.

Detto sistema poggia su queste basi:

1. riliquidazione della rendita attraverso la rivalutazione delle retribuzioni attuata periodicamente utilizzando i coefficienti di rivalutazione entro certi limiti salariali (Minimale e Massimale);
2. definizione del parametro base: Retribuzione media giornaliera (r);
3. fissazione dei suddetti limiti salariali attuata attraverso una formula di calcolo in base alla variazione del parametro base;
4. dispositivo che detta le condizioni per l'applicazione della rivalutazione.

Della retribuzione media giornaliera si è già parlato nell'introduzione, per quan-

to riguarda invece i limiti salariali, la formula per la determinazione del minimale (m) e del massimale (M) è data da:

$$m = r \times 300 \times 0,70 = 210 \times r$$

$$M = r \times 300 \times 1,30 = 390 \times r$$

dove r è la retribuzione media giornaliera dell'anno precedente quello della rivalutazione come sopra determinata; 300 è il numero medio teorico di giornate lavorative in un anno; 0,70 e 1,30 sono i parametri riduttivi e maggiorativi per stabilire i limiti salariali.

Per quanto riguarda il punto 4 il T.U. dispone che ogni rivalutazione avvenga ogni 3 anni e debba aver luogo soltanto quando la variazione della retribuzione media giornaliera rispetto a quella precedentemente fissata non sia inferiore al 10%.

Tale norma è stata modificata varie volte:

- la legge n. 251/1982 fissando al 1° luglio 1983 il passaggio ad un sistema di rivalutazione annuale ha abbassato il limite del 10% al 5%;
- la legge finanziaria 1986 (legge 28 febbraio 1986, n. 41 art. 20) ha portato la rivalutazione ad una cadenza biennale riportando il limite al 10%;
- la legge 30 dicembre 1991, n. 412 ha riportato la cadenza annuale anticipando la decorrenza dal 1 luglio al 1 gennaio di ogni anno;
- avrebbe dovuto aver luogo la rivalutazione 1 gennaio 1993, in seguito ad una variazione retributiva non inferiore al 10%, ma la legge 14 dicembre 1992, n. 438 ha stabilito, per l'intero 1993, la sospensione degli aumenti di rivalutazione INAIL e quindi è stata sospesa e dopo un anno è stata resa esecutiva dal 1° gennaio 1994.

È da ricordare, inoltre, che il settore Agricolo è stato interessato da un altro provvedimento legislativo e cioè dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 stabilendo che *“a decorrere dal 1° giugno 1993 per la rivalutazione delle rendite agricole, la rivalutazione retributiva deve far riferimento al coefficiente di variazione stabilito in base all'art. 116 del T.U.”* (cioè alla variazione della retribuzione media giornaliera ovvero al coefficiente dell'Industria).

Si arriva così alla rivalutazione del 1° gennaio 1996 e successivamente a quella del 1° gennaio 1999 entrambe con cadenza annuale, ma con variazione minima della retribuzione media giornaliera per attivare la procedura al 10%.

In ultimo il D.L. n. 38/2000 (introduzione del danno biologico) all'art. 11 ha previsto che:

“Con effetto dall'anno 2000 a decorrere dal 1 luglio di ogni anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite INAIL è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente rilevata dall'Istat, gli incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione minima retributiva non inferiore al 10% fissata dalla legge 28 febbraio 1986,

n. 41 art. 20, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20''.

Da ciò deriva che dal 1° luglio (del 2000) di ogni anno ci sarà una rivalutazione in base alla variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente (Indice Istat) e tali incrementi saranno riassorbiti dalla rivalutazione classica INAIL con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la retribuzione media giornaliera degli infortunati INAIL di un anno supererà del 10% quella presa a base del calcolo dell'ultima rivalutazione INAIL.

Lo stesso decreto stabilisce inoltre che la tabella dell'indennizzo per Danno Biologico venga adeguata con decreto del Ministero del Lavoro su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL. Ciò introduce una importante novità con riferimento alla rivalutazione delle rendite, in quanto, mentre la quota di rendita riguardante le conseguenze patrimoniali, essendo agganciata alla dinamica retributiva, sarà rivalutata sulla base delle regole sopra menzionate, la rivalutazione della quota di rendita del danno biologico seguirà, invece, un diverso e non concomitante iter legislativo, collegato appunto ad un apposito adeguamento ministeriale della rispettiva tabella.

Il D.M. del 23 marzo 2009, pubblicato sulla *G.U.* n. 120 del 26 maggio 2009, ha stabilito che, a decorrere dal 2008, in attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica del danno biologico, è riconosciuto un aumento, in via straordinaria, nella misura dell'8,68%, delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico, di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000.

L'aumento si applica agli indennizzi in capitale (gradi 6%-15%) liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2008, nonché ai ratei di rendita (gradi 16%-100%) maturati dalla stessa data.

La percentuale di incremento delle indennità è stata determinata, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 247/2007, art. 1 c. 23, tenendo conto della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai intervenuta per gli anni dal 2000 al 2007, rimanendo nei limiti dello stanziamento economico stabilito dal Ministero competente pari a 50 milioni di Euro annui.

La variazione complessiva dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai da luglio 2000 a dicembre 2007 è stata pari al 17,36%; la percentuale da applicare alla suddetta variazione, per rimanere nei limiti dello stanziamento previsto, è risultata pari al 50% (corrispondente ad un incremento medio delle prestazioni per danno biologico dell'8,68%).

Limiti salariali

Riferimenti Normativi	Decorrenza	Minimali	Massimali
D.M. 13.10.1965	1.7.1965	294,38	547,44
D.M. 26.11.1968	1.7.1968	351,19	653,32
D.M. 18.11.1971	1.7.1971	485,47	898,64
D.M. 15.11.1974	1.7.1974	696,29	1.293,10
D.M. 28.07.1977	1.7.1977	1.264,29	2.348,33
D.M. 03.07.1980	1.7.1980	2.230,58	4.141,98
D.M. 14.07.1983	1.7.1983	3.912,68	7.266,03
D.M. 25.07.1984	1.7.1984	4.457,54	8.278,80
D.M. 10.08.1985	1.7.1985	4.933,71	9.162,46
D.M. 25.07.1987	1.7.1987	5.826,67	10.820,80
D.M. 13.09.1989	1.7.1989	6.593,09	12.244,68
D.M. 06.08.1991	1.7.1991	7.771,64	14.433,42
D.M. 02.03.1994	1.1.1994	9.088,09	16.877,81
D.M. 08.08.1996	1.1.1996	10.019,78	18.608,46
D.M. 04.05.1999	1.1.1999	11.042,88	20.507,99
D.M. 01.08.2000	1.7.2000	11.219,51	20.836,45
D.M. 09.10.2001	1.7.2001	11.511,31	21.378,22
D.M. 31.10.2002	1.7.2002	11.823,00	21.957,00
D.M. 31.07.2003	1.7.2003	12.106,50	22.483,50
D.M. 15.10.2004	1.1.2004	12.360,60	22.955,40
D.M. 20.09.2005	1.7.2005	12.608,40	23.415,60
D.M. 27.09.2006	1.7.2006	12.822,60	23.813,40
D.M. 13.07.2007	1.7.2007	13.078,80	24.289,20
D.M. 30.07.2008	1.1.2008	13.899,90	25.814,10
D.M. 12.06.2009	1.7.2009	14.349,30	26.648,70
D.M. 21.07.2010	1.7.2010	14.456,40	26.847,60
D.M. 13.06.2011	1.7.2011	14.681,10	27.264,90

3. Esempio di rivalutazione delle retribuzioni al 1° luglio

A tutt'oggi l'ultima rivalutazione intervenuta riporta la data del 1° luglio 2011 ed è stata calcolata prendendo l'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'ISTAT (al netto dei consumi dei tabacchi) FOI del 2009, pari a 135,2, e per l'anno 2010 pari a 137,3 (base 1995= 100).

Pertanto si ottengono i seguenti coefficienti di rivalutazione, da applicare alle retribuzioni effettive relative ad infortuni avvenuti o malattie professionali manifestatesi nei periodi di seguito indicati:

$$\text{- per il 2009 e precedenti: } \frac{FOI_{2010}}{FOI_{2009}} = \frac{137,3}{135,2} = 1,0155$$

$$\text{- per il 2010 e I semestre 2011: } 1,0000$$

La nuova retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite è pertanto pari a:

$$€ 69,91 = € 68,84 \times 1,0155$$

dove € 68,84 è la vecchia retribuzione di riferimento all' 1/7/2010.

Per ciò che attiene ai nuovi limiti salariali da fissare con decorrenza 1/7/2011 risulta:

$$\text{- nuovo minimale } m_{2011} = € 69,91 \times 300 \times 0,70 = € 14.681,10$$

$$\text{- nuovo massimale } M_{2011} = € 69,91 \times 300 \times 1,30 = € 27.264,90$$

3. Esempio di rivalutazione delle retribuzioni al 1° gennaio

L'ultima rivalutazione intervenuta è quella del 1° gennaio 2008 quando, al contrario, l'incremento della retribuzione media giornaliera dell'anno 2007 rispetto a quella dell'anno 2003 (anno in cui si è verificata l'ultima rivalutazione all'1/1) risulta superiore o uguale al 10% ovvero:

$$\frac{r_{2007}}{r_{2003}} = \frac{66,19}{58,86} = 1,1245$$

Le rivalutazioni relative all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice ISTAT) FOI, già effettuate alle date 1 luglio 2005, 1 luglio 2006 e 1 luglio 2007, sono state riassorbite dall'incremento suddetto e sono fornite dal seguente prodotto:

$$\frac{FOI_{2004}}{FOI_{2005}} * \frac{FOI_{2005}}{FOI_{2006}} * \frac{FOI_{2006}}{FOI_{2007}} = 1,020 \times 1,017 \times 1,020 = 1,0581$$

Pertanto i coefficienti di rivalutazione da applicare alle retribuzioni effettive rela-

tive ad infortuni avvenuti o malattie professionali manifestatesi negli anni di seguito indicati:

- per l'anno 2007 e precedenti: $\frac{1,1245}{1,0581} = 1,0628$

- per l'anno 2008: 1,0000

e la nuova retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite è pertanto pari a: 66,19.

Per ciò che attiene ai nuovi limiti salariali da fissare con decorrenza 01/01/2008 allora risulta:

- nuovo minimale $m_{2008} = 66,19 \times 300 \times 0,70$

- nuovo massimale $M_{2008} = 66,19 \times 300 \times 1,30$

Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni

Rivalutazione all'1.7.1965 (D.M.13.10.1965)		
Anno	1961 e prec.	1,5493
	1962	1,3575
	1963	1,1381
	1964 e 1965 (I sem.)	1,0000
Rivalutazione all'1.7.1968 (D.M.26.11.1968)		
Anno	1964 e prec.	1,1935
	1965	1,1256
	1966	1,0468
	1967 e 1968 (I sem.)	1,0000
Rivalutazione all'1.7.1971 (D.M.18.11.1971)		
Anno	1967 e prec.	1,3747
	1968	1,3101
	1969	1,1998
	1970 e 1971 (I sem.)	1,0000
Rivalutazione all'1.7.1974 (D.M.15.11.1974)		
Anno	1970 e prec.	1,4391
	1971 1,2753	
	1972 1,1801	
	1973 e 1974 (I sem.)	1,0000

Rivalutazione all'1.7.1977 (D.M.28.7.1977)		
Anno	1973 e prec.	1,8159
	1974	1,4681
	1975	1,1952
	1976 e 1977 (I sem.)	1,0000
Rivalutazione all'1.7.1980 (D.M.3.7.1980)		
Anno	1976 e prec.	1,7640
	1977	1,4050
	1978	1,2030
	1979 e 1980 (I sem.)	1,0000
Rivalutazione all'1.7.1983 (D.M.14.7.1983)		
Anno	1979 e prec.	1,7542
	1980	1,4478
	1981	1,1643
	1982 e 1983 (I sem.)	1,0000
Rivalutazione all'1.7.1984 (D.M.25.7.1984)		
Anno	1982 e prec.	1,1393
	1983 e 1984 (I sem.)	1,0000
Rivalutazione all'1.7.1985 (D.M.10.8.1985)		
Anno	1983 e prec.	1,1067
	1984 e 1985 (I sem.)	1,0000
Rivalutazione all'1.7.1987 (D.M.25.7.1987)		
Anno	1984 e prec.	1,1810
	1985	1,0571
	1986 e 1987 (I sem.)	1,0000
Rivalutazione all'1.7.1989 (D.M.13.9.1989)		
Anno	1986 e prec.	1,1316
	1987	1,0661
	1988 e 1989 (I sem.)	1,0000
Rivalutazione all'1.7.1991 (D.M.6.8.1991)		
Anno	1988 e prec.	1,1788
	1989	1,0896
	1990 e 1991 (I sem.)	1,0000
Rivalutazione all'1.1.1994 (D.M. 2.3.1994)		
Anno	1990 e prec.	1,1694
	1991	1,0718
	1992 ed oltre	1,0000
Rivalutazione all'1.1.1996 (D.M. 8.8.1996)		
Anno	1992 e prec.	1,1025
	1993	1,0756
	1994	1,0378
	1995 ed oltre	1,0000

Rivalutazione all'1.1.1999 (D.M. 4.5.1999)	
Anno 1995 e prec.	1,1021
1996	1,0735
1997	1,0359
1998 e oltre	1,0000
Rivalutazione all'1.7.2000 (D.M. 1.8.2000)	
Anno 1998 e prec.	1,0160
1999 e 2000 (I sem.)	1,0000
Rivalutazione all'1/7/2001 (D.M. 9.10.2001)	
Anno 1999 e prec.	1,0260
2000 e 2001 (I sem.)	1,0000
Rivalutazione all'1/7/2002 (D.M. 31.10.2002)	
Anno 2000 e prec.	1,0270
2001 e 2002 (I sem.)	1,0000
Rivalutazione all'1/7/2003 (D.M. 31.7.2003)	
Anno 2001 e prec.	1,0240
2002 e 2003 (I sem.)	1,0000
Rivalutazione all'1/1/2004 (D.M. 15/10/2004)	
Anno 2002 e prec.	1,0209
2003 ed oltre	1,0000
Rivalutazione all'1.7.2005 (D.M. 20.9.2005)	
Anno 2003 e prec.	1,0200
2004 e 2005 (I sem.)	1,0000
Rivalutazione all'1.7.2006 (D.M. 27.9.2006)	
Anno 2004 e prec.	1,0170
2005 e 2006 (I sem.)	1,0000
Rivalutazione all'1.7.2007 (D.M. 13.7.2007)	
Anno 2005 e prec.	1,0200
2006 e 2007 (I sem.)	1,0000
Rivalutazione all'1.1.2008 (D.M. 30.7.2008)	
Anno 2006 e prec.	1,0628
2007 ed oltre	1,0000
Rivalutazione all'1.7.2009 (D.M. 12/06/2009)	
Anno 2007 e prec.	1,0323
2008 e 2009 (I sem.)	1,0000
Rivalutazione all'1.7.2010 (D.M. 21/7/2010)	
Anno 2008 e prec.	1,0075
2009 e 2010 (I sem.)	1,0000
Rivalutazione all'1.7.2011 (D.M. 13/6/2011)	
Anno 2009 e prec.	1,0155
2010 e 2011 (I sem.)	1,0000

5. Rivalutazione delle retribuzioni convenzionali del settore agricolo

L'attuale retribuzione annua convenzionale in vigore dal 1° luglio 2011 per i lavoratori autonomi della gestione Agricoltura è pari a:

$$€ 21.818,23 \times 1,0155 = € 22.156,41$$

dove € 21.818,23 è la precedente retribuzione convenzionale all'1 luglio 2010.

Inoltre, a norma dell'art. 14 lettera e) della citata legge 243/1993, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma primo, lettera b) del T.U. Infortuni è fissata a decorrere dal 1° luglio pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'Industria (m_{2011}).

Salari convenzionali - Gestione agricoltura

Riferimenti Legislativi	Decorrenza	Infortunati con età superiore a 16 anni	Infortunati con età non superiore a 16 anni
L. 19.1.1963 n. 15	01/07/1962	191,09	111,56
D.M. 13.10.1965	01/07/1965	304,71	178,18
D.M. 26.11.1968	01/07/1968	369,27	214,33
D.M. 18.11.1971	01/07/1971	506,13	294,39
D.M. 15.11.1974	01/07/1974	842,86	490,24
D.M. 28.7.1977	01/07/1977		1.846,85
D.M. 3.7.1980	01/07/1980		3.445,80
D.M. 14.7.1983	01/07/1983		6.036,86
D.M.25.7.1984	01/07/1984		7.111,61
D.M. 9.8.1985	01/07/1985		7.896,63
D.M. 27.7.1987	01/07/1987		9.297,26
D.M. 14.9.1989	01/07/1989		10.492,85
D.M. 7.8.1991	01/07/1991		11.730,80
D.M. 3.3.1994 (1)	01/01/1994		13.718,13
D.M. 8.8.1996	01/01/1996		15.124,44
D.M. 3.5.1999	01/01/1999		16.668,65
D.M. 1.8.2000	01/07/2000		16.935,14
D.M. 9.10.2001	01/07/2001		17.375,68
D.M. 31.10.2002	01/07/2002		17.844,82
D.M. 1.8.2003	01/07/2003		18.273,10
D.M. 15.10.2004	01/01/2004		18.655,01
D.M. 20.9.2005	01/07/2005		19.028,11
D.M. 27.9.2006	01/07/2006		19.351,59
D.M. 13.7.2007	01/07/2007		19.738,62
D.M. 30.7.2008	01/01/2008		20.978,21
D.M. 12.6.2009	01/07/2009		21.655,81
D.M. 21.7.2010	01/07/2010		21.818,23

6. Rivalutazione del massimale retributivo per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima

A norma del terzultimo comma dell' art. 116 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 i nuovi massimali retributivi per la collettività in oggetto risultano così calcolati alla data del 1° luglio 2011, ma lo stesso calcolo è effettuato qualora la rivalutazione avvenga il 1° gennaio, ovvero volendo esprimerlo in generale:

a) per i comandanti e capi macchinisti

$$M_t \times 1,44$$

b) per i primi ufficiali di coperta e di macchina

$$M_t \times 1,22$$

c) per gli altri ufficiali

$$M_t \times 1,11$$

dove M_t è il massimale dell'Industria nell'anno t di rivalutazione.

7. Determinazione delle nuove misure degli assegni per l'assistenza personale continuativa, dell'assegno una volta tanto in caso di morte e dell'assegno di incollocabilità

Ai sensi degli Artt. 6, 7 e 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sono rivalutati anche gli assegni per l'assistenza personale continuativa (A.P.C.) e l'assegno in caso di morte (assegno funerario); le misure di questi assegni sono identiche per i settori Industriale ed Agricolo.

Per il calcolo del valore mensile dell'assegno per l'assistenza personale continuativa si prende quello già fissato nella precedente rivalutazione e viene elevato nella stessa misura con cui sono rivalutate le retribuzioni ovvero, alla data del 1° luglio 2011:

$$APC_{2011} = APC_{2010} * 1,0155$$

Allo stesso modo avviene il calcolo del valore dell'assegno una volta tanto in caso di morte:

$$acm_{2011} = acm_{2010} * 1,0155$$

Importo dell'assegno per l'assistenza personale continuativa

Anni	Importo Annuo	D.M. di riferimento
2001	4.548,95	D.M. 9/10/2001
2002	4.671,84	D.M. 31/10/2002
2003	4.783,92	D.M. 31/7/2003
2004	4.883,88	D.M. 15/10/2004
2005	4.981,56	D.M. 20/9/2005
2006	5.066,28	D.M. 27/9/2006
2007	5.167,56	D.M. 13/7/2007
2008	5.492,04	D.M. 30/7/2008
2009	5.669,40	D.M. 12/6/2009
2010	5.711,88	D.M. 21/7/2010
2011	5.800,44	D.M. 13/6/2011

Importo dell'assegno una volta tantum per il caso di morte

Anni	Importo Annuo	D.M. di riferimento
2001	1.518,90	D.M. 9/10/2001
2002	1.559,91	D.M. 31/10/2002
2003	1.597,35	D.M. 31/7/2003
2004	1.630,73	D.M. 15/10/2004
2005	1.663,34	D.M. 20/9/2005
2006	1.691,62	D.M. 27/9/2006
2007	1.725,45	D.M. 13/7/2007
2008	1.833,81	D.M. 30/7/2008
2009	1.893,04	D.M. 12/6/2009
2010	1.907,24	D.M. 21/7/2010
2011	1.936,80	D.M. 13/6/2011

Per la nuova determinazione dell'assegno di Incollocabilità, così come definito dall'art. 180 del T.U., in base a quanto stabilito dall'art. 20 c.6 della legge 28/2/1986, il criterio è sempre il medesimo:

$$I_{2011} = I_{2010} * 1,0155$$

ma il suo *iter* di approvazione segue una strada diversa da quella degli altri assegni sopra descritti, che vengono approvati all'interno del Decreto di rivalutazione dell'Industria, e viene approvato con un Decreto ministeriale a parte.

Importo dell'assegno di incollocabilità

Anni	Importo Annuo	D.M. di riferimento
2001	2.342,65	D.M. 3/12/2001
2002	2.405,88	D.M. 3/9/2002
2003	2.463,60	D.M. 11/8/2003
2004	2.525,16	D.M. 9/7/2004
2005	2.575,68	D.M. 8/8/2005
2006	2.619,48	D.M. 16/8/2006
2007	2.671,92	D.M. 7/8/2007
2008	2.717,40	D.M. 23/7/2008
2009	2.805,12	D.M. 25/6/2009
2010	2.826,12	D.M. 22/6/2010
2011	2.869,92	D.M. 20/5/2011

8. Rivalutazione delle prestazioni del settore medici esposti a radiazioni ionizzanti

Contrariamente a quello che accade per le gestioni Industria ed Agricoltura, per il calcolo delle rendite della gestione “Medici Radiologi” si fa riferimento a retribuzioni convenzionali che vengono rivalutate sulla base dell’andamento delle retribuzioni effettive iniziali percepite dal medico radiologo ospedaliero stabilite dai contratti collettivi di lavoro (CCL). Si rivalutano se scatta la variazione almeno del 10% rispetto a quella precedentemente stabilita, altrimenti nel frattempo, in base all’art. 11 del D.L. n. 38/2000, si rivalutano in base all’indice Istat dei prezzi al consumo. Nell’attesa del nuovo contratto di lavoro per gli anni 2006 -2007 - in base al quale bisognerà determinare la retribuzione effettiva del 2006 e vedere se rispetto a quella del 2004 è scattata oppure no la variazione del 10% e così via quella del 2007, nel qual caso bisognerà rideterminare le nuove retribuzioni convenzionali - è stata valutata la nuova retribuzione annua convenzionale in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice ISTAT) FOI, già stabilito per le gestioni Industria e Agricoltura. Quindi alla data dell’1 luglio 2011 la retribuzione è:

$$c_{2010}^{mrx} * 1,0155 = c_{2011}^{mrx}$$

9. Rivalutazione delle prestazioni del settore tecnici sanitari di radiologia medica

L’art. 6 della legge 31 gennaio 1983 n. 25, che modifica l’art. 15 della legge 1103/1965, stabilisce che la retribuzione convenzionale annua, da assumere come base per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente ed a supersti-

ti costituite *ex novo*, relative ai tecnici sanitari di radiologia medica che esercitano in forma autonoma l'attività, è fissata annualmente in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti delle strutture pubbliche.

Lo stesso articolo estende alla categoria in esame le disposizioni riguardanti l'assicurazione infortuni e malattie professionali dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93 e successive integrazioni.

Ciò posto, l'art. 20 della legge 41/1986 commi 4 e 5 - con riferimento ai medici Rx - nel confermare la cadenza annuale della rivalutazione delle rendite in godimento ed i meccanismi di calcolo della retribuzione convenzionale di liquidazione, stabilisce che essa è suscettibile di adeguamento qualora intervenga una variazione, non inferiore al 10 per cento, rispetto alla retribuzione presa a riferimento per la precedente rivalutazione.

L'entrata in vigore dell'art. 11 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 fa sì che anche per tale comparto lavorativo si rivalutino le retribuzioni in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice ISTAT) FOI, già determinato per le gestioni Industria e Agricoltura.

Si è pertanto provveduto a determinare la retribuzione convenzionale annua per gli anni 2008 e 2009 secondo i criteri sottoindicati e si è altresì verificato se sussistono i presupposti per operare la rivalutazione delle rendite in vigore e sono state infine rideterminate le misure delle retribuzioni ai fini dell'applicazione dell'art. 11 del D.Lgs. n. 38/2000.

- La retribuzione accertata è quella dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti del S.S.n. in base al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Sanità.
- Le posizioni di inquadramento considerate per il personale in esame sono la categoria C e la categoria D previste negli articoli 18 commi 1 e 2 e articolo 19 comma 2 del C.C.n. L. 1998/2001.
- Il trattamento economico preso in considerazione è quello previsto dal C.C.n. L. biennio economico 2008/2009, articolo 6 comma 1; trattamento meglio specificato nella allegata tabella B, compresa nel citato C.C.n. L..

Sulla base dei criteri esposti, la retribuzione convenzionale per gli anni 2008 e 2009 per i tecnici sanitari di radiologia medica, ai sensi dell'art. 6 della legge 25/1983, risulta essere pari a:

anno 2008 = Euro 23.576,94

anno 2009 = Euro 24.332,24

Le variazioni delle retribuzioni degli anni 2008 e 2009 rispetto a quella dell'an-

no 2005 - presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell'art. 20, commi 4 e 5, legge 41/1986 - in termini percentuali sono pari a:

2008	23.576,94			
— ;	—	x 100 - 100	=	+ 6,57%
2005	22.124,36			
2009	24.332,24			
— ;	—	x 100 - 100	=	+ 9,98%
2005	22.124,36			

L'analisi di tale confronto pone in evidenza che la retribuzione dei tecnici di radiologia autonomi è aumentata, dal 2005 al 2009, del 9,98%, con una variazione, quindi, inferiore al 10%, pertanto si deve procedere all'applicazione dell'art. 11 del D.Lgs. 38/2000.

Gli incrementi rivalutativi sono stati applicati partendo dall'ultima "retribuzione convenzionale legge 25/1983" relativa all'anno 2005, per le decorrenze 1 luglio 2006, 1 luglio 2007, 1 luglio 2008 e 1 luglio 2009 e 1 luglio 2010.

Pertanto le nuove retribuzioni convenzionali annue, come sopra rideterminate, saranno:

decorrenza 1/7/2006					
Eventi anno 2005 e precedenti	22.124,36	x	1,0170	=	22.500,47
Eventi anno 2006	22.334,14	x	1,0000	=	22.334,14
decorrenza 1/7/2007					
Eventi anno 2005 e precedenti	22.500,47	x	1,0200	=	22.950,48
Eventi anno 2006	22.334,14	x	1,0200	=	22.780,82
Eventi anno 2007	23.381,86	x	1,0000	=	23.381,86
decorrenza 1/7/2008					
Eventi anno 2005 e precedenti	22.950,48	x	1,0170	=	23.340,64
Eventi anno 2006	22.780,82	x	1,0170	=	23.168,09
Eventi anno 2007	23.381,86	x	1,0170	=	23.779,35
Eventi anno 2008	23.576,94	x	1,0000	=	23.576,94
decorrenza 1/7/2009					
Eventi anno 2005 e precedenti	23.340,64	x	1,0323	=	24.094,54
Eventi anno 2006	23.168,09	x	1,0323	=	23.916,42
Eventi anno 2007	23.779,35	x	1,0323	=	24.547,42
Eventi anno 2008	23.576,94	x	1,0323	=	24.338,48
Eventi anno 2009	24.332,24	x	1,0000	=	24.332,24
decorrenza 1/7/2011					
Eventi anno 2005 e precedenti	24.275,25	x	1,0155	=	24.651,52
Eventi anno 2006	24.095,79	x	1,0155	=	24.469,27
Eventi anno 2007	24.731,53	x	1,0155	=	25.114,87
Eventi anno 2008	24.521,02	x	1,0155	=	24.901,10
Eventi anno 2009, 2010 e 2011	24.514,73	x	1,0155	=	24.894,71

10. Rivalutazione delle prestazioni dell'assicurazione infortuni in ambito domestico

In questa particolare gestione autonoma istituita ai sensi della legge n. 493 del 3 dicembre 1999, la rendita è calcolata su una retribuzione convenzionale pari al minimale (m_i) fissato per il calcolo delle rendite del settore Industriale, minimale rivalutabile ai sensi dell'art. 116 del T.U. secondo le variazioni della retribuzione media giornaliera degli infortunati e secondo i criteri di rivalutazioni del T.U. e successive modificazioni. Pertanto alla data del 1° luglio 2011 rimane come riferimento ancora il minimale vigente all'1 gennaio 2008.

Si riportano di seguito le rivalutazioni operate dall'avvio della relativa gestione (1 marzo 2001) ad oggi:

DATA RIVALUTAZIONE	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE (Minimale Industria)
01/01/2004	12.360,60
01/01/2008	13.899,90

11. Riflessi economico finanziari del sistema di rivalutazione delle prestazioni

Nel sistema finanziario "misto" adottato per la gestione Industria, che è quella di gran lunga più importante nell'assicurazione INAIL, i miglioramenti delle rendite derivanti dalle rivalutazioni periodiche sono coperti finanziariamente con il sistema della "Ripartizione pura". Mentre alla copertura del valore capitalizzato della rendita base si provvede con la quota di premio a ciò destinata, per la copertura dei miglioramenti si deve provvedere con la parte di premio destinata appunto alla ripartizione. Nel tempo quest'ultima quota è aumentata considerevolmente passando dal 53,7% registrato nel 1968 al 75,8% del 1990 per poi riscendere lentamente nel corso degli anni, attestandosi oggi ad un valore del 60% come desumibile dal Bilancio Consuntivo 2009.

*GESTIONE INDUSTRIA - Importi annui per rendite di inabilità permanente e a superstiti
Valori desunti dai bilanci consuntivi (valori in €)*

N.	DESCRIZIONE	ANNO 1980	ANNO 1990	ANNO 1995	ANNO 2000	ANNO 2005	ANNO 2009
1	RATE DI RENDITA DI INABILITA' PERMANENTE						
a	Rendita base (artt. 74 e 215 T.U.)	138.415.256	463.139.564	701.234.376	753.364.807	778.606.867	734.551.852
b	Assegno per nucleo familiare (artt. 77 e 217 T.U.)	13.747.239	34.686.610	45.082.643	134.871.305	127.398.372	126.770.881
c	Assegno per assist. personale continuativa (artt. 76 e 218)	887.216	11.639.357	14.897.885	17.152.906	20.204.085	24.851.299
d	Quote rival. (a ripartizione) rendite casi esercizi dal 1952 (art. 116)	340.272.321	1.484.777.691	1.783.963.821	1.861.637.791	1.739.563.109	1.716.587.335
e	Liquidazioni in capitale rendite (Artt. 75, 219, 220)	5.658.990	83.157.058	118.840.571	109.368.172	177.851.701	284.352.624
f	Assegni continuativi mensili (Artt. 124 e 235)	1.637.061	2.623.302	2.167.354	1.176.951	1.454.864	1.033.318
g	Rendite D.L. 38/2000 art. 13					146.792.315	355.840.449
h	Indennizzo in capitale D.L. 38/2000 art. 13					182.441.068	222.586.615
	TOTALE	500.618.084	2.080.023.582	2.666.186.651	2.877.571.933	3.174.312.381	3.466.574.373
	Totale rendite dirette (a+b+c+d+g)	493.322.032	1.994.243.222	2.545.178.726	2.767.026.810	2.812.564.748	2.958.601.816
	% ripartizione	69,0%	74,5%	70,1%	67,3%	61,8%	58,0%
	% capitalizzazione	31,0%	25,5%	29,9%	32,7%	38,2%	42,0%
2	RENDITE A SUPERSTITI PER CASI MORTE						
a	Rendita base (artt. 85 e 212)	24.093.939	95.652.576	143.344.441	202.844.375	286.796.420	393.830.022
b	Annualità alle vedove per nuovo matrimonio (artt. 85 e 212)	161.859	498.283	623.741	533.979	229.410	93.884
c	Quote rival. (a ripartizione) rendite casi esercizi dal 1952 (art. 116)	91.529.491	410.854.360	566.688.113	668.695.381	704.207.592	744.233.329
	TOTALE	115.785.289	507.005.219	710.656.295	872.073.735	991.233.422	1.138.157.235
	Totale rendite a superstiti (a+c)	115.623.431	506.506.936	710.032.553	871.539.756	991.004.012	1.138.063.351
	% ripartizione	79,1%	81,0%	79,7%	76,7%	71,1%	65,4%
	% capitalizzazione	20,9%	19,0%	20,3%	23,3%	28,9%	34,6%
	TOTALI COMPLESSIVI	616.403.373	2.587.028.802	3.376.842.946	3.749.645.668	4.165.545.803	4.604.731.608
	% ripartizione complessiva	70,9%	75,8%	72,2%	69,5%	64,2%	60,1%
	% capitalizzazione complessiva	29,1%	24,2%	27,8%	30,5%	35,8%	39,9%

Tale evoluzione è da attribuirsi a due fenomeni: l'inflazione a due cifre registrata nel corso degli anni '70 e metà anni '80; il forte incremento del portafoglio rendite registrato in questo periodo. Le somme in pagamento - che compaiono nell'Allegato 17 del Bilancio consuntivo dell'Ente sotto la voce "Quote rival. (a ripartizione) rendite casi esercizi dal 1952 (art. 116)" - hanno raggiunto un peso tale che spesso si è parlato di un progressivo lento passaggio dal sistema finanziario "Capitali di copertura attenuato", qual è il sistema finanziario di gestione adottato nell'Industria dal 1952, verso un sistema a "Ripartizione Pura". L'ultimo ventennio mostra al contrario una continua contrazione di questo fenomeno anche se rimane pur sempre una percentuale considerevole la componente a ripartizione.

RIASSUNTO

L'INAIL eroga, ai fini istituzionali, rendite di inabilità permanente e rendite a superstiti, entrambe strettamente connesse al salario. Questo parametro rappresenta la variabile fondamentale che condiziona la misura delle rendite e, poiché risente della svalutazione monetaria, il legislatore si è preoccupato di fissare periodicamente criteri di rivalutazione per evitare un deprezzamento dell'importo delle rendite nel tempo. La base della riforma è insita nella Legge n. 15 del 19 gennaio 1963 poi recepita dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico).

Nel periodo che va dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1983 la cadenza periodica delle rivalutazioni è stata triennale per poi divenire annuale dal 1° luglio 1983 e poi biennale dal 1986, per poi tornare annuale con il D.Lgs. n. 38/2000.

Il calcolo della rivalutazione è funzione delle Leggi intervenute, per cui si hanno dei salari di riferimento diversi per ciascuna delle gestioni INAIL, con conseguenti riflessi di natura economica sui Bilanci dell'Ente.

SUMMARY

INAIL allocates, fore institutional purposes, revenues of permanent disability and revenues to survivors, both of closely connected to the salary. This parameter represents the fundamental variable that influences the measure of revenues and, since it suffers money devaluation, the legislator has taken an interest in fixing periodically criteria of revaluation in order to avoid a depreciation of the amount of revenues during the years. The basis of the reform is implied in Law No. 15 passed on January 19, 1963 then acknowledged by Presidential Decree No. 1124 passed on June 30, 1965 (Consolidated Act). During the period which goes from July 1, 1962 to June 30, 1983 the periodic cadence for revaluation was of three year, then it became one year starting on July 1, 1983 and then two years from 1986, and then it again became of one year under Legislative Decree 38/2000. Revaluation calculation is a function of the Laws enforced, so we have different reference salaries for each one of the INAIL managements, with consequential economical-like effects on the Institution's Balances.

BIBLIOGRAFIA

D.P.R. 30 GIUGNO 1965 N. 1124: *Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.*

CARLO SANTINI: *La rivalutazione delle rendite da infortunio sul lavoro nell'industria, Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali, 1985.*

CARLO SANTINI: *Riflessi della svalutazione monetaria sulla capitalizzazione delle rendite INAIL del settore industriale, in Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali, 1976.*

INAIL, CONSULENZA STATISTICO ATTUARIALE: *Note Tecniche per la rivalutazione delle prestazioni, Roma.*

INAIL: *Bilancio Consuntivo anni 1980-2009.*